



Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica

documento
DISCIPLINARE
NA.04 Rev.00

Titolo:

DISCIPLINARE DETERGENZA PULITA

INDICE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. MATERIE PRIME	3
4.1. Prodotti di origine vegetale	3
4.2. Prodotti di origine animale	4
4.3. prodotti microbiologici	4
4.4. prodotti di origine inorganica	4
4.5. prodotti derivanti da processi chimici di sintesi	4
4.6. Acqua	4
5. PROCESSI CUI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE LE MATERIE PRIME	4
6. FORMULAZIONE DEI PRODOTTI	5
7. TRATTAMENTO DEL PRODOTTO FINITO	6
8. IMBALLAGGI	6
9. PROVE E ANALISI OBBLIGATORIE	6
10. ETICHETTATURA	7
ALLEGATO 1	8
SOSTANZE AMMESSE	8

Redazione CS	Verifica CS	Approvazione CD	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
R.Aunucinchy	C.Micheloni	V. Vizioli	emissione	18.07.03		01	00

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

PREMESSA

La società dei consumi ha un forte impatto sull'ambiente. La portata di tale impatto dipende dalle scelte che ciascuno di noi consumatori fa per soddisfare i propri bisogni.

Una scelta che può essere decisiva è quella di comprare prodotti il più possibile, caratterizzati da un elevato livello di sostenibilità ambientale.

La domanda del consumatore di prodotti rispettosi dell'ambiente rappresenta un potente stimolo per le imprese, che possono così riflettere su come rendere più compatibili con l'ambiente i loro prodotti, intensificare gli sforzi in materia di ambiente e migliorare le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e servizi.

Per scegliere i prodotti a minore impatto ambientale i consumatori devono disporre di informazioni accessibili, comprensibili, pertinenti e credibili sulla qualità ambientale dei prodotti.

Un'altra problematica importante è quella della sicurezza e salubrità dei prodotti che, in diversi casi, crea importanti costi sociali indiretti.

Questo disciplinare proposto da AIAB è il frutto di un lavoro di discussione e condivisione tra tutte le parti coinvolte: produttori, consumatori, autorevoli esponenti del mondo accademico e scientifico, organismo di controllo (ICEA).

1. Scopo del documento

1.1 Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e requisiti dei detergenti e altri prodotti rientranti nel campo di applicazione al punto 3 che possono esibire in etichetta l'indicazione "Detergenza Pulita AIAB" e per i quali viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio collettivo AIAB.

Gli obiettivi del presente disciplinare sono di seguito indicati.

- Favorire, nel campo della detergenza casa e comunità, l'utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime, processi produttivi ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale.
- Ottenere prodotti che rispettino la salute del consumatore e non aventi effetti allergizzanti ed irritanti.
- Promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica, non OGM e non sottoposte a radiazioni ionizzanti.

2. Riferimenti normativi

- legge 136 del 26/04/83
- legge 7/83
- legge 8 del 07/86
- regolamento CEE 45/99 e suo recepimento Italiano Legge 65/2003
- regolamento CEE 542/89
- regolamento CEE Ecolabel in particolare per il computo del VCDtox volume critico di diluizione

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

3. Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare i seguenti prodotti:

- a) Tutti i detersivi destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano ed in lavastoviglie di stoviglie, attrezzature e altri utensili da cucina.
- b) Prodotti detergenti destinati alle pulizie regolari di pavimenti, pareti, soffitti, ed altre superfici fisse dure come piani di lavoro, mobilio, ecc.
- c) Prodotti detergenti destinati alle operazioni regolari di rimozione dello sporco e/o depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, bagni, docce, gabinetti, e cucine.
- d) Detersivi per bucato in polvere, liquidi, o sotto altra forma per il lavaggio dei tessuti sia a mano che in lavatrice.
- e) Prodotti detergenti destinati alle operazioni regolari di rimozione dello sporco e/o depositi nei negli opifici artigianali ed industriali che effettuano preparazione somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Reg. CEE 2092/91 ed ovviamente, anche per mense, comunità, uffici, alberghi, agriturismi ed ogni luogo chiuso cioè deputato alla presenza e permanenza delle attività umane.
- f) Ingredienti, materie prime, semplici sostanze naturali che possano rientrare nella formulazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.

4. Materie prime

I prodotti della detergenza pulita AIAB possono annoverare tra i propri componenti le seguenti materie prime:

1. Prodotti d'origine vegetale
2. Prodotti d'origine animale
3. Prodotti di derivazione microbiologica
4. Prodotti d'origine inorganica
5. Prodotti derivanti da processi chimici di sintesi
6. Acqua

Ogni gruppo di materie prime deve rispettare le caratteristiche sotto indicate e rispettare le percentuali di composizione riportate al punto 6.

4.1. Prodotti di origine vegetale

Debbono provenire da coltivazioni biologiche o da raccolta spontanea. Considerata l'attuale limitata disponibilità di tali materie si ammette sino al 2006 l'utilizzo di prodotti derivanti da agricoltura convenzionale purché non OGM o derivanti da OGM (certificati in caso di prodotti "a rischio" ossia presenti sul mercato in forma OGM come mais, soia, colza ecc.).

Tale deroga non si applica per i seguenti prodotti:

- Olive e derivati.

Non sono ammessi prodotti derivanti da piante a rischio di estinzione.

Per le profumazioni utilizzate nelle formulazioni detergenti potranno essere utilizzati solamente oli essenziali ottenuti da coltivazioni da agricoltura biologica.

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

4.2 Prodotti di origine animale

Devono prevenire da allevamenti biologici. Considerata l'attuale limitata disponibilità di tale materia si ammette fino al 2006 l'utilizzo di prodotti derivanti da allevamenti convenzionali, purché non OGM o derivanti da OGM (certificati), qualora si dimostri la non disponibilità dell'equipollente di origine biologica.

Tale deroga non si applica per i seguenti prodotti

- Miele e prodotti dell'alveare

Sull'etichetta delle formulazioni ove si dimostri il non utilizzo di prodotti di origine animale si potrà riportare la seguente frase "non contiene prodotti di origine animale"

4.3. prodotti microbiologici

E' vietato l'uso di prodotti microbiologici geneticamente modificati o derivanti da organismi geneticamente modificati.

4.4. prodotti di origine inorganica

Si consiglia di valutare nelle materie prime di origine minerale il contenuto di metalli di riconosciuta tossicità (As, Pb, Cu, Ni, Cd, Zn, Cr esavalente, Sb) in modo da verificare che non vi sia contaminazione e che essi siano eventualmente presenti solamente in tracce. Durante il primo anno d'applicazione del presente disciplinare sarà monitorato il livello di tali impurezze nelle materie prime al fine di definire le soglie massime tollerabili.

E' ammesso l'impiego di reagenti acidi e basici di uso comune utilizzati nei processi di sintesi delle materie prime (acido cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, soda, potassa, ecc.)

4.5. prodotti derivanti da processi chimici di sintesi

- a Tensioattivi

Al fine dell'applicazione del successivo punto 6.5, è richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi.

- b Altri Prodotti

Sono ammessi i prodotti riportati nell'allegato 1, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute. Il Comitato Scientifico si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

4.6. Acqua

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata o osmotizzata.

5. Processi cui possono essere sottoposte le materie prime

5.1 In fase d'estrazione e purificazione sono da preferire processi di tipo fisico. Sono vietati l'irradiazione con raggi gamma o con raggi x a scopo conservativo.

5.2 Per le materie prime derivate da processi che impiegano catalizzatori metallici sia in fase omogenea sia in fase eterogenea, dovranno essere presentati Referti Analitici relativi alla

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

presenza di metalli pesanti al fine di valutare l'impatto ambientale di tali processi di produzione.

L'azienda formulatrice dovrà dimostrare la corretta dichiarazione relativa allo smaltimento di eventuali residui solidi di lavorazione (n° di classificazione CER – Catasto Europeo dei Rifiuti) prodotti nel processo di sintesi, l'osservanza delle tabelle A o C della legge MERLI per lo scarico dei reflui idrici, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

6. Formulazione dei prodotti

6.1 Per ogni prodotto deve essere indicata la formulazione esatta e, in particolare, la precisa descrizione chimica degli ingredienti (identificati come da nomenclature IUPAC, DCI, CAS NUMBER, FORMULA DI STRUTTURA), grado di purezza, tipo e percentuali delle impurezze presenti riportati sulle schede di sicurezza, stilato allo scopo di fornire adeguati strumenti di valutazione per la certificazione.

6.2 Il peso dell'impatto ambientale (tossicità acquatica) del prodotto finito sarà valutato con il valore del VCDTOX, volume critico di diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula (tratta dal regolamento CEE Ecolabel ultima "Decisione della Commissione del 14 febbraio 2003 che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE").

per le seguenti categorie di prodotti detergenti Detergenza Pulita AIAB il valore ottenuto non dovrà essere superiore a:

Piatti a mano	170
Superfici dure (pavimenti, piani di lavoro, ecc.)	400
Detersivi Liquidi e polveri per bucato a mano e in lavatrice	4.500
Polveri per lavastoviglie	250
Prodotti per la pulizia dei sanitari	400

Questi valori potranno essere aggiornati in senso più restrittivo a seguito delle nuove possibilità di formulazione date dal progresso scientifico o tecnologico.

6.3 Nessun formulato potrà contenere ingredienti presenti in percentuale maggiore dello 0,1 in peso caratterizzati da frasi di rischio quali: R40-R45-R46-R47-R49-R50+R53-R59-R60-R61-R62-R63-R64.

6.4 Gli ingredienti non dovranno parimenti essere classificati come R 42 (può causare sensibilizzazione per via inalatoria). Le sostanze classificate come R 43 (può causare sensibilizzazione attraverso il contatto cutaneo) non dovranno essere presenti in percentuale superiore allo 0,3%. Non sono ammesse sostanze che siano potenzialmente bioaccumulative. Una sostanza deve essere considerata bioaccumulativa se possiede un Fattore di Bioconcentrazione (BCF) > 100 o se il suo Coefficiente di Ripartizione ottanolo/acqua ($\log K_{ow}$) > 3.

La biodegradabilità delle materie prime di origine organica utilizzate dovrà essere comprovata (Test OECD serie 302 / serie 301).

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

6.5 Il prodotto finito, esclusa l'acqua, dovrà contenere la percentuale più alta possibile di prodotti d'origine vegetale e/o animale e derivanti da agricoltura biologica o raccolta spontanea.

La percentuale minima di prodotti d'origine naturale (animale, vegetale e minerale) nel prodotto finito affinché possa utilizzare la dicitura ed il marchio di Detergenza pulita AIAB è del 90% sul totale del prodotto.

Considerata l'attuale difficoltà nell'ottenere le documentazioni che sostanzino l'origine vegetale (quelle richieste al punto 4.5 a) fino alla data del 30/06/04 si richiede tale documentazione soltanto per il 50% (sul numero totale) dei prodotti utilizzati.

7. Trattamento del prodotto finito

7.1 Il prodotto finito non può essere irradiato né subire altri processi di tipo non fisico.

7.2 Non è ammesso lo svolgimento di test su animali per i prodotti sottoposti a certificazione.

8. Imballaggi

8.1 Sono ammessi solo contenitori riciclabili, inerti, che non rilasciano monomeri pericolosi per la salute e l'ambiente.

8.2 E' vietato l'uso del PVC.

8.3 Si raccomanda di ridurre e se possibile evitare l'uso di imballaggi secondari.

8.4 Nella comunicazione al consumatore dovrà essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche, dove previste, che dovranno essere messe in commercio unitamente al prodotto stesso.

8.5 Nel contenitore deve essere privilegiato l'uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale.

Nel caso di prodotti che prevedono, nel contenitore, la pompetta spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è obbligatorio:

- commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica"
- invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompetta. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

8.6 Per favorire un corretto riciclaggio è obbligatorio utilizzare etichette dello stesso materiale del flacone.

9. Prove e analisi obbligatorie

9.1 Tutti prodotti, con l'esclusione di quelli indicati al punto 3 f), dovranno superare i test della performance di lavaggio secondo metodiche derivate da quelle ufficiali della STAZIONE SPERIMENTALE DEGLI OLI E GRASSI DI MILANO o sviluppate appositamente da un laboratorio qualificato, in grado di attestarne la loro efficacia rispetto a prodotti similari aventi posizione di leader di mercato.

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

9.2 I prodotti che vengono, per l'uso, a contatto continuativo e stabile con la pelle (detergenti per il lavaggio a mano dei piatti, bucato a mano, ecc.) dovranno essere clinicamente testati tramite Patch Test o test analoghi di comprovata efficacia.

9.3 Per i prodotti semplici, i semilavorati, le materie prime - vedi punto 3 f) -. i test della performance e gli altri test dovranno essere prescritti di volta in volta in modo specifico dal Comitato di valutazione CoCerCD. dell'ente di certificazione in una valutazione preliminare motivata.

I risultati di tali test dovranno essere indicati in etichetta o schede tecniche da rendere disponibili al pubblico.

Le metodiche sanno rese pubbliche.

10. Etichettatura

10.1 L'etichetta deve contenere oltre alle indicazioni di legge:

- a) le istruzioni sul dosaggio e la funzionalità del prodotto,
- b) le informazioni sugli ingredienti,
- c) la dichiarazione degli ingredienti stessi in ordine decrescente di percentuale in peso e una riassuntiva spiegazione al consumatore.

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti d'origine animale, si potrà riportare la seguente frase "non contiene prodotti d'origine animale"

10.2 AIAB renderà pubblico, mediante il suo sito internet, ogni prodotto certificato con la composizione allo scopo di mettere il consumatore nelle condizioni di maggior comprensione e più consapevole consumo.

AIAB	NA.0400	DISCIPLINARE PER la detergenza pulita AIAB	Rev.00 LUGLIO 2003
------	---------	--	-----------------------

ALLEGATO 1

SOSTANZE AMMESSE

Conservanti

acido benzoico e suoi derivati
fenossietanolo
acido sorbico e suoi derivati
sodio deidroacetato

Conservanti particolari per ambienti a Ph superiore a 9:

idroperossido di t.butile (in percentuale inferiore allo 0,5%)
alcool diclorobenzilico

Altre sostanze:

TAED solo per polveri
urea
acido maleico
acido malico